#### Corte Costituzionale, 24/04/2025, n.58

## Fatto Ritenuto in fatto

- 1.- Con ordinanza del 5 luglio 2024, iscritta al n. 157 del registro ordinanze 2024, la Corte di cassazione, seconda sezione civile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dellâ??art. 143, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», denunciandone il contrasto con lâ??art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che siano anticipati dallâ??erario gli onorari e le spese spettanti al difensore dâ??ufficio del genitore insolvente nei processi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dellâ??adozione e dellâ??affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile).
- 2.- Il Collegio rimettente espone di essere stato investito di un ricorso proposto da una avvocata che, nominata dâ??ufficio per assistere il genitore di un minore in un procedimento per la dichiarazione di adottabilitĂ dello stesso, non aveva ricevuto il compenso per il mandato svolto dalla parte rappresentata.

Esperito infruttuosamente il tentativo di recupero del relativo credito, la professionista si era rivolta al Tribunale per i minorenni di Potenza, giudice del procedimento in cui erano maturate le reclamate competenze, chiedendo la liquidazione dei compensi a carico dellà??erario. A seguito del rigetto della domanda, lâ??avvocata aveva interposto opposizione, a sua volta rigettata sul presupposto che «quanto previsto per la difesa di ufficio in ambito penale non potesse estendersi anche alla difesa di ufficio svolta in un procedimento di adottabilità di un minore». La professionista aveva allora proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

3.- Con il primo di essi, riferisce il giudice a quo, la ricorrente aveva dedotto il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, per non avere il giudice di merito chiarito le ragioni per cui, dopo aver sospeso il giudizio in attesa della pronuncia di questa Corte sulla questione di legittimit\(\tilde{A}\) costituzionale, sollevata dal Tribunale per i minorenni di Bari, dell\(\tilde{a}\)??art. 143, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 nella parte in cui non prevedeva che fossero anticipati dall\(\tilde{a}\)??erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d\(\tilde{a}\)??ufficio di genitore irreperibile nei processi di cui alla legge n. 184 del 1983, e accolta con sentenza n. 135 del 2019, non aveva ritenuto di poter estendere al difensore d\(\tilde{a}\)?ufficio del genitore insolvente i principi gi\(\tilde{A}\) affermati da quella pronuncia. Con il secondo motivo si denunciava la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla mancata rimessione a questa Corte della questione di legittimit\(\tilde{A}\) costituzionale nei termini di cui al primo

motivo di gravame.

4.â?? La Corte di cassazione fa proprio il dubbio di illegittimitĂ costituzionale sollevato dalla ricorrente, denunciando la norma in questione per la ritenuta disparitĂ di trattamento tra il difensore dâ??ufficio del genitore insolvente e quello del genitore irreperibile e, ancora, dellâ??assistito insolvente nel processo penale, individuando nelle indicate categorie soggettive altrettanti tertia comparationis.

5.â?? Il giudice a quo esclude la possibilitĂ di una applicazione analogica dellâ??art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, dettato per il difensore di ufficio nominato nellâ??ambito di un processo penale, al difensore dâ??ufficio del genitore insolvente nei procedimenti di cui alla legge n. 184 del 1983, ostandovi il carattere eccezionale della citata disposizione, che deroga al principio generale secondo il quale solo lâ??ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta lâ??onere, per questâ??ultimo, di corrispondere al difensore le somme spettanti allo stesso a titolo di compensi e spese.

Il Collegio rimettente valorizza la diversitĂ dei presupposti e delle finalitĂ della difesa dâ??ufficio e del patrocinio a spese dello Stato, garantendo, la prima, lâ??esercizio di una difesa effettiva ai soggetti indagati o imputati in un procedimento penale o alle parti di uno dei giudizi per i quali il legislatore ha previsto lâ??indefettibilitĂ di una difesa tecnica, tra i quali quelli di cui alla legge n. 184 del 1983, e assicurando il secondo ai non abbienti, in tutti i procedimenti, lâ??esercizio del diritto di difesa, nel rispetto della previsione di cui allâ??art. 24 Cost.

- 6.â?? In punto di rilevanza, lâ??ordinanza di rimessione evidenzia lâ??intervenuta documentazione della condizione di insolvenza del genitore assistito, per avere il difensore dâ??ufficio tentato inutilmente di porre in esecuzione il titolo giudiziario ottenuto per il maturato credito professionale, come da verbale negativo di pignoramento mobiliare del 20 giugno 2018, debitamente allegato e riscontrato dal giudice di merito.
- 7.- Quanto alla non manifesta infondatezza della questione sollevata, in riferimento alla denunciata disparitĂ nel trattamento fra le due fattispecie del difensore dâ??ufficio del genitore irreperibile e del genitore insolvente, nel richiamare la sentenza n. 135 del 2019, il giudice a quo valorizza il carattere obbligatorio della difesa dâ??ufficio nelle due esaminate fattispecie.
- 7.1.- Non rileverebbe in contrario la circostanza che il difensore dâ??ufficio del genitore insolvente, a differenza di quello del genitore irreperibile, potrebbe farsi rilasciare la nomina a difensore di fiducia per poi richiedere, a soddisfazione del vantato credito, lâ??ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato: argomento, questo, speso dal Tribunale per i minorenni di Potenza per rigettare lâ??istanza della ricorrente di liquidazione dei compensi a lei dovuti a carico dellâ??erario. Infatti, deduce il Collegio rimettente, il legislatore ha previsto lâ??obbligatorietà della difesa proprio per evitare il rischio che soggetti economicamente e socialmente deboli possano ricevere tutela deteriore in un giudizio in cui vengono in rilievo «interessi di primaria

rilevanza» che, correlati al rapporto tra genitori e figli, sono dettati a protezione del diritto della famiglia e della prole.

A fronte delle indicate esigenze, ipotizzare che «il difensore dâ??ufficio dellâ??incapiente sia costretto, per tutelare il proprio credito, a perdere tale qualifica, divenendo di fiducia», per poi consentire al proprio assistito lâ??accesso al patrocinio a spese dello Stato avrebbe, per la Corte di cassazione, lâ??effetto di «riportare la questione ai suoi blocchi di partenza, vanificando la stessa ratio della scelta legislativa» di introdurre una difesa dâ??ufficio. Del resto, si osserva ancora nella ordinanza di rimessione, anche il difensore di ufficio dellâ??imputato o indagato ha diritto di rivolgersi allâ??erario una volta esperite senza esito le procedure di recupero del suo credito professionale.

7.2.- In una diversa prospettiva, il giudice a quo denuncia la manifesta irragionevolezza in cui incorrerebbe la norma censurata nel trattare in modo differente il difensore dâ??ufficio del genitore insolvente e quello dellâ??imputato che versa in identica situazione, e richiama il modello adottato da questa Corte nella sentenza n. 135 del 2019, intervenuta in via additiva sullâ??art. 143, comma 1, t.u. spese di giustizia, nella parte in cui non prevedeva, nei processi di cui alla legge n. 184 del 1983, il diritto del difensore dâ??ufficio del genitore irreperibile a chiedere lâ??anticipazione degli onorari e delle spese allâ??erario, diversamente da quanto stabilito per il difensore dellâ??imputato irreperibile. Si sottolineano, in proposito, nella ordinanza di rimessione i «significativi profili» di omogeneità della difesa dâ??ufficio nei processi penali e in quelli di adottabilità del minore, individuati nella natura dei diritti in gioco e nel ruolo del difensore chiamato ad apprestarvi tutela, nonché nelle condotte che si giudicano, le quali «possono anche integrare parallele ipotesi di reato e che possono condurre ad esiti pure più dolorosi di quelli penali».

Ricorda ancora la Corte rimettente che, nella richiamata sentenza n. 135 del 2019, la mancata previsione di una «liquidabilitÃ, a carico dellâ??erario, degli onorari spettanti al difensore dâ??ufficio dellâ??irreperibile nei processi di adottabilità » era stata ritenuta non tanto la conseguenza di una scelta definitiva del legislatore, quanto, e piuttosto, lâ??esito di una stigmatizzata inerzia dello stesso che aveva comportato il rinvio di ogni intervento «ad una successiva specifica disciplina sulla difesa dâ??ufficio, nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184», mai adottata.

Secondo il giudice a quo considerazioni analoghe varrebbero per il caso sottoposto al suo esame, in cui il soggetto assistito dâ??ufficio non  $\tilde{A}$ " irreperibile, ma insolvente. Le due fattispecie sarebbero  $\hat{A}$ «assimilate dal fatto che il difensore dâ??ufficio non pu $\tilde{A}$ 2 trovare soddisfazione del suo credito dal proprio cliente, in ambo i casi per motivi non dipendenti dalla sua volont $\tilde{A}$   $\hat{A}$ ».

Rileva, poi, che nella??ambito del procedimento finalizzato alla dichiarazione di adottabilit $\tilde{A}$  di un minore  $\hat{A}$ «sono coinvolti  $\hat{a}$ ?? come e pi $\tilde{A}^1$  di quanto accade nel procedimento penale: cfr.

ancora Corte cost. n. 135 del 2019, in motivazione â?? interessi e diritti fondamentali della persona, e precisamente il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole, sancito dallâ??art. 30 della Costituzione, nonché il diritto del minore ad essere cresciuto ed educato nellâ??ambito della propria famiglia dâ??origine, tutelato dallâ??art. 18 della convenzione di New York sui diritti del fanciullo».

- 7.2.1.- Nessuna rilevanza assume, secondo il Collegio rimettente, la risalente prospettiva dellâ??ordinanza n. 270 del 2012, con la quale questa Corte, nella ritenuta diversità dei modelli processuali a confronto, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale concernente il differente trattamento riservato allâ??avvocato impegnato nella «difesa di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato» a seconda che egli abbia esercitato la propria attività nel processo penale o in quello civile, amministrativo, contabile e tributario. Al riguardo, si osserva che il dubbio oggetto del precedente del 2012, sollevato in riferimento allâ??art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, riguardava esclusivamente il quantum della pretesa, per la sofferta riduzione alla metà delle competenze spettanti al difensore in caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio civile, amministrativo e contabile e non, invece, nel giudizio penale. Tale soluzione non potrebbe riproporsi, secondo il giudice a quo, con riguardo alla odierna questione, in cui a venire in rilievo Ã" lâ??an della pretesa creditoria del difensore, al quale Ã" negato irragionevolmente il compenso riconosciutogli invece nel processo penale.
- 8.- Il Presidente del Consiglio dei ministri non Ã" intervenuto nel giudizio.

# Diritto Considerato in diritto

1.- La Corte di cassazione, seconda sezione civile, dubita della legittimità costituzionale, in riferimento allâ??art. 3 Cost., dellâ??art. 143, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che siano anticipati dallâ??erario le spese e gli onorari maturati dal difensore dâ??ufficio nei confronti del genitore insolvente nei processi di cui alla legge n. 184 del 1983.

La disposizione censurata stabilisce che: «[s]ino a quando non Ã" emanata una specifica disciplina sulla difesa dâ??ufficio, nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, per effetto dellâ??ammissione al patrocinio, sono pagate dallâ??erario, se a carico della parte ammessa, le seguenti spese: a) gli onorari e le spese spettanti allâ??avvocato».

2.â?? La Corte rimettente denuncia il vulnus allâ??indicato parametro per il trattamento ingiustificatamente deteriore che subirebbe il difensore dâ??ufficio del genitore insolvente rispetto sia a quello del genitore irreperibile nella predetta categoria di processi civili, sia al difensore dellâ??imputato insolvente nei processi penali.

La Corte di cassazione valorizza, da un canto, lâ??omogeneità delle figure del difensore dâ??ufficio tanto del genitore irreperibile quanto del genitore insolvente, entrambe contraddistinte dal mancato soddisfacimento del credito del professionista a causa della condotta dellâ??assistito e, quindi, di motivi non dipendenti dalla sua volontÃ; dallâ??altro, rileva che, nel processo penale, anche il difensore di ufficio dellâ??imputato insolvente, come quello dellâ??irreperibile, può ottenere dallâ??erario lâ??anticipazione delle somme dovutegli.

- 2.1.- Lâ??ordinanza di rimessione riconduce la questione ai principi già affermati da questa Corte con la sentenza n. 135 del 2019, la quale ha dichiarato lâ??illegittimità costituzionale dellâ??art. 143, comma 1, del d.P.R. n.115 del 2002 nella parte in cui non prevede che siano anticipati dallâ??erario gli onorari e le spese spettanti al difensore dâ??ufficio del genitore irreperibile nei processi di cui alla legge n. 184 del 1983. Lâ??accoglimento della questione sollevata rappresenterebbe sostanzialmente, dunque, il naturale sviluppo della citata pronuncia.
- 2.2.- Secondo il giudice a quo non sarebbe peraltro possibile applicare in via analogica ai procedimenti di cui alla legge n. 184 del 1983 le disposizioni di cui agli artt. 115, 116, 117 e 118 del d.P.R. n. 115 del 2002, relative alla remunerazione, nelle forme del patrocinio a spese dello Stato, del difensore dâ??ufficio di indagato, imputato e condannato irreperibile o insolvente, costituendo le stesse altrettante eccezioni al principio generale alla stregua del quale soltanto lâ??ammissione al beneficio indicato comporta lâ??onere per lâ??erario di corrispondere al difensore dâ??ufficio quanto maturato per onorari e spese nei confronti dellâ??assistito insolvente.
- 3.- Appare opportuna anzitutto una disamina del contesto normativo allâ??interno del quale si inserisce il sollevato dubbio di illegittimità costituzionale, nel suo duplice dedotto verso.
- 3.1.- La legge n. 149 del 2001, contenente modifiche alla legge n. 184 del 1983, in vigore, per la parte processuale, dal 1° luglio 2007, ha introdotto lâ??assistenza legale obbligatoria nel procedimento di dichiarazione di adottabilità per genitori e parenti dellâ??adottando e nelle procedure di limitazione e decadenza della responsabilità genitoriale per il minore e i genitori, prevedendo per entrambi i procedimenti la difesa dâ??ufficio.

Con lâ??introduzione dellâ??obbligatorietà della difesa tecnica, la legge n. 149 del 2001 ha voluto dare piena applicazione, allâ??interno dei procedimenti civili sulla dichiarazione di adottabilità del minore e in materia di decadenza e limitazione della responsabilità genitoriale, al principio del contraddittorio in attuazione del giusto processo, realizzando la piena effettività del diritto di difesa.

3.2.- Nel procedimento di adottabilit\(\tilde{A}\), all\(\tilde{a}\)??indicata disciplina si accompagna la previsione che esso fin dall\(\tilde{a}\)??inizio si svolga con l\(\tilde{a}\)??assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti entro il quarto grado che abbiano significativi rapporti con il minore, i quali, una volta avvertiti dell\(\tilde{a}\)??apertura del procedimento, debbono essere invitati dal presidente del tribunale per

i minorenni alla nomina di un difensore e informati della nomina di un difensore di ufficio, per il caso che non vi provvedano (artt. 8 e 10 della legge n. 149 del 2001, che sostituiscono, rispettivamente, gli artt. 8 e 10 della legge n. 184 del 1983).

Gli indicati soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo, previa autorizzazione del giudice.

Il procedimento in camera di consiglio definito da sentenza (comma 2 dellâ??art. 14 della legge n. 149 del 2001, che sostituisce lâ??art. 15 della legge n. 184 del 1983), anche di non luogo a provvedere sullo stato di adottabilitĂ, notificata a pubblico ministero, genitori e parenti, tutore ovvero curatore speciale quali rappresentanti del minore, con contestuale avviso del diritto di proporre impugnazione (artt. 14-17 della legge n. 149 del 2001), acquisisce per lâ??introdotta difesa tecnica e nella riconosciuta natura di sentenza del provvedimento che pronuncia sullo status di cui pure ha previsto lâ??impugnazione, la chiara connotazione di processo di parti.

3.3.- Quanto al distinto versante dei procedimenti su provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilit\(\tilde{A}\) genitoriale, l\(\tilde{a}\)??art. 37, comma 3, della legge n. 149 del 2001 ha inserito un quarto comma all\(\tilde{a}\)??interno dell\(\tilde{a}\)??art. 336 del codice civile, stabilendo che nei ricorsi introduttivi del relativo procedimento, \(\tilde{A}\)«i genitori e il minore sono assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge\(\tilde{A}\)».

Si tratta di un inciso successivamente modificato ad opera dellâ??art. 299 del d.P.R. n. 115 del 2002 â?? che ha espunto le parole «anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge» â?? allâ??interno di una sistematica ridefinizione dellâ??istituto del patrocinio a spese dello Stato, che lascia intatto però, allâ??attualitÃ, il principio da tempo affermato da questa Corte, in un procedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale, secondo il quale dalla «legge n. 149 del 2001 [â?l] chiaramente si evince lâ??attribuzione al minore (nonché ai genitori) della qualità di parte, con tutte le conseguenti implicazioni» (sentenza n. 1 del 2002, punto 8 del Considerato in diritto).

3.4.- Lâ??art. 336 cod. civ. ha successivamente incontrato ulteriori modifiche, tra le quali la sostituzione delle parole  $\hat{A}$ «[p]er i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore $\hat{A}$ » con le attuali:  $\hat{A}$ «[i] genitori e il minore $\hat{A}$ » (art. 1, comma 4, lettera d, numero 3, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, intitolato  $\hat{A}$ «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per lâ??efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonch $\hat{A}$ © in materia di esecuzione forzata $\hat{A}$ »).

La norma, nel suo ultimo comma, risulta, quindi, ad oggi e nel suo complesso,  $\cos \tilde{A} \neg$  riformulata:  $\hat{A} \ll [i]$  genitori e il minore sono assistiti da un difensore $\hat{A} \gg$ .

3.5.- La riforma prevista dalla richiamata legge n. 149 del 2001 Ã" entrata in vigore il 1° luglio 2007, così arrestando il flusso dei decreti-legge di proroga â?? dal decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150 (Disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2001, n. 240, al decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173 (Proroga di termini per lâ??emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2006, n. 228 â?? dettati dallâ??obiettivo di allineare temporalmente gli effetti della nuova disciplina processuale allâ??introduzione della difesa dâ??ufficio.

Infatti, con il d.l. n. 150 del 2001, come convertito, il primo della serie, aveva previsto che la disposta proroga avvenisse «non oltre il 30 giugno 2002» nel chiaro intento del legislatore, che trovava espressione da una lettura del preambolo, di non superare la data di entrata a regime del patrocinio a spese dello Stato nei processi civili, come introdotto dalla legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) â?? la cui disciplina sarebbe poi confluita nel d.P.R. n. 115 del 2002 â?? al fine di dare una disciplina fondante dellâ??intero settore e di perseguire «una tutela effettiva dei diritti del minore», evitando che il costo dellâ??assistenza legale aggravasse la situazione delle famiglie su cui andavano a incidere le procedure stesse.

La relazione governativa allâ??A.C. n. 7717 â?? XIII Legislatura, sul disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, recante disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni», poneva in rilievo le difficoltà registrate dallâ??introduzione della difesa dâ??ufficio nei procedimenti dâ??adozione e sulla natura transitoria della disciplina di proroga attuata con i decreti di sospensione degli effetti della riforma della legge n. 149 del 2001.

In tale contesto, veniva sottolineata la sostanziale inadeguatezza della legge dellâ??epoca sul gratuito patrocinio nei giudizi civili, sia perch $\tilde{A}$ © inidonea a tutelare quei soggetti che, pur appartenendo  $\hat{A}$ «di norma alle fasce economicamente pi $\tilde{A}^1$  deboli $\hat{A}$ », non avevano i requisiti di povert $\tilde{A}$  richiesti per accedere al beneficio; sia perch $\tilde{A}$ © non rispondente alla  $\hat{A}$ «necessit $\tilde{A}$  di affidare lâ??incarico a professionisti in possesso di competenze qualificate $\hat{A}$ ».

E tuttavia Ã" mancata lâ??attuazione di una organica disciplina della difesa di ufficio nei procedimenti civili minorili.

3.6.-Tale organica disciplina Ã" stata introdotta nel settore penale dalla legge 6 marzo 2001, n. 60 (Disposizioni in materia di difesa dâ??ufficio).

Lâ??art. 18 della citata legge ha introdotto lâ??art. 32-bis delle Norme di attuazione del codice di procedura penale â?? abrogato a far data dal 1° luglio 2002 dallâ??art. 299t.u. spese di giustizia, in cui Ã" confluita la relativa disciplina â?? ove si stabilisce che il difensore dâ??ufficio dellâ??indagato, imputato e condannato irreperibile sia retribuito, secondo le norme relative al

patrocinio a spese dello Stato, «nelle forme di cui allâ??articolo 1, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 217, con diritto di ripetizione delle somme a carico di chi si Ã" reso successivamente reperibile». In tal modo la disposizione di cui si tratta ha realizzato una congrua correlazione tra la disciplina della difesa dâ??ufficio e quella del patrocinio a spese dello Stato, dove lâ??efficacia della prima viene assicurata dallâ??adozione di meccanismi propri della seconda.

Il settore penale  $\tilde{A}$ " divenuto,  $\cos \tilde{A} \neg$ , punto di riferimento per la valutazione della effettivit $\tilde{A}$  delle garanzie difensive tra le quali rientravano, oltre all $\hat{a}$ ??obbligo della difesa tecnica e la nomina del difensore d $\hat{a}$ ??ufficio, la disciplina della misura dei compensi e le relative modalit $\tilde{A}$  di corresponsione.

3.7.- Come ha evidenziato questa Corte (sentenza n. 80 del 2020), a fronte della rilevata inadeguatezza della disciplina del patrocinio a spese dello Stato in materia civile, Ã" stato il legislatore a intervenire per porre una nuova e più ampia disciplina della materia con la legge n. 134 del 2001, che ha esteso la portata della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), mediante gli artt. da 15-bis a 15-noniesdecies, al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili e amministrativi.

Di seguito, allo scopo di procedere a un riordino della materia delle spese di giustizia, Ã" stato adottato il d.P.R. n. 115 del 2002, che ha abrogato il complesso delle precedenti disposizioni, dettando una disciplina di carattere generale e realizzando,  $\cos \tilde{A} \neg$ , il definitivo passaggio allâ??attuale sistema del patrocinio a spese dello Stato. Ma, oltre alla previsione di norme generali (artt. 74-89), questa, pur ampia, regolamentazione, conserva ancora una netta distinzione tra disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale (artt. 90-118) e quelle nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario (artt. 119-145).

In particolare, nel contesto del t.u. spese di giustizia, nel settore civile lâ??ammissione al patrocinio, «rispondendo ad un preciso vincolo costituzionale, posto dal comma terzo dellâ??art. 24 Cost., si radica sul presupposto della â??non abbienzaâ?• (art. 74 del d.P.R. n. 115 del 2002)» (ordinanza n. 160 del 2006), ed Ã" infatti, subordinata, oltre che alla non manifesta infondatezza della pretesa, demandata in prima battuta al vaglio del locale consiglio dellâ??ordine forense, alla «titolarità di un reddito non superiore ad una determinata soglia (art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002), da comprovare documentalmente da parte dellâ??interessato (art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002), che Ã" tenuto personalmente a sottoscrivere lâ??istanza di ammissione al patrocinio, altrimenti inammissibile (art. 78 del d.P.R. n. 115 del 2002)» (ancora, ordinanza n. 160 del 2006).

La funzione del patrocinio a spese dello Stato Ã" quella di «rimuovere, in armonia con lâ??art. 3, secondo comma, Cost., â??le difficoltà di ordine economico che possono opporsi [â?l] al concreto esercizio del diritto [di difesa]â?• (di recente, sentenza n. 228 del 2023), [ed Ã"]

inviolabile nel suo nucleo intangibile» (sentenza n. 110 del 2024, punto 6.1. del Considerato in diritto); ciò «[a] garanzia dellâ??accesso alla tutela giurisdizionale conformando [il legislatore] gli istituti nel modo che reputa più opportuno, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate (sentenze n. 80 e 47 del 2020, n. 97 del 2019; ordinanza n. 3 del 2020)» (sentenza n. 166 del 2022, punto 3.3. del Considerato in diritto).

Parzialmente diverso Ã" il crinale lungo il quale opera la difesa tecnica di ufficio, che valorizza la natura â??giustaâ?• del processo in cui essa Ã" resa obbligatoria, nella parità delle parti e terzietà del giudice. Quella del difensore dâ??ufficio Ã", come affermato da questa Corte, una prestazione ex lege, imposta dallo Stato per lâ??attuazione del diritto di difesa di cui allâ??art. 24 Cost. e non rinunciabile (ordinanza n. 206 del 2016), in quanto contrassegnata dallâ??obbligo di prestare il patrocinio (art. 97, comma 5, del codice di procedura penale).

3.8.- Ã? in siffatta prospettiva che questa Corte ha operato in via additiva allâ??interno della trama normativa dellâ??art. 143, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserendovi la figura del difensore dâ??ufficio e il suo trattamento nel caso in cui lâ??indicato professionista si trovi ad assistere una parte irreperibile nei processi previsti dalla legge n. 184 del 1983, modificata dalla legge n. 149 del 2001, riscontrando la «esistenza di significativi profili di omogeneità [â?l] in relazione, sia alla natura degli interessi in gioco, sia al ruolo del difensore chiamato ad apprestarvi tutela» (sentenza n. 135 del 2019, punto 2.2. del Considerato in diritto), tra il modello processuale penale â?? previsto e declinato nellâ??art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002 con lâ??ingresso in via anticipata dello Stato, quale pagatore, in ipotesi di difesa dâ??ufficio svolta in favore di persona irreperibile â?? e quello civile di adottabilitÃ, altrimenti mancante.

Al riguardo, si  $\tilde{A}$ " rilevato nella richiamata pronuncia che  $\hat{A}$ «[1]a ratio della difesa nei processi di adottabilit $\tilde{A}$   $\tilde{A}$ " quella, infatti, di dare la massima protezione ai diritti dei minori e dei loro genitori  $\hat{a}$ ?? ai quali  $\tilde{A}$ " appunto garantito di far valere le proprie ragioni anche in assenza di un avvocato di fiducia  $\hat{a}$ ?? per evitare che l $\hat{a}$ ?? eventuale debolezza sociale di tali soggetti influisca negativamente nel procedimento $\hat{A}$ ».

Nel percorso motivazionale della medesima sentenza si  $\tilde{A}$ " aggiunto che  $\hat{A}$ «la mancata previsione della liquidabilit $\tilde{A}$ , a carico della??erario, degli onorari spettanti al difensore da??ufficio della??irreperibile nei processi di adottabilit $\tilde{A}$  non  $\tilde{A}$ " frutto di una scelta definitiva del legislatore del 2002 a?? che, con la disposizione censurata, ha invece solo rinviato ad una successiva a??specifica disciplina sulla difesa da??ufficio, nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983 n. 184a?• a?? ed  $\tilde{A}$ ", quindi, solo conseguenza della??inerzia del legislatore successivo: inerzia protratta da quella lontana data a tutta??oggi $\hat{A}$ ».

- 4.-  $Ci\tilde{A}^2$  premesso, la questione  $\tilde{A}^{"}$  fondata.
- 4.1.- Con riguardo ad essa devono essere ribadite le argomentazioni sopra esposte.

La estensione dellâ??ambito di applicazione dellâ??art. 143, comma 1, t.u. spese di giustizia, alla figura del difensore dâ??ufficio nel caso di irreperibilità della parte assistita nei processi disciplinati dalla legge n. 184 del 1983, come modificata dalla legge n. 149 del 2001, affermata dalla richiamata sentenza n. 135 del 2019, ne determina lâ??estensione altresì alle ipotesi del difensore della parte insolvente nei medesimi processi. Sarebbe, in caso contrario, incoerente disciplinare in modo diverso situazioni in cui lâ??avvocato difensore veda comunque non soddisfatto il proprio credito per motivi non dipendenti dalla sua volontà e parimenti derivanti dalla condotta dellâ??assistito.

In entrambi i casi, lâ??obbligatorietà della difesa dâ??ufficio, in cui si radica lâ??irrinunciabilità del relativo incarico, comporta il riconoscimento del diritto del professionista al pagamento, quanto allâ??an della pretesa, ad opera dellâ??erario, in via di anticipazione e al verificarsi dellâ??insolvenza come dellâ??irreperibilità dellâ??assistito, per una necessaria corrispondenza tra la pienezza del diritto di difesa, da una parte, e la remunerazione del professionista per la prestazione resa, dallâ??altra.

4.2.- La difesa dâ??ufficio vive della medesima connotazione pubblicistica nel procedimento di adozione dei minori, e la sua mancata disciplina nei processi previsti dalla legge n. 184 del 1983 evidenzia, a fronte del regime di proroga voluto dal legislatore quanto allâ??entrata in vigore del rito in materia di adozione dei minori, una inerzia nel tempo divenuta via via più intollerabile, entro una cornice normativa che pure esprimeva, nei suoi ormai risalenti momenti, la consapevolezza del legislatore circa il rilievo degli interessi in gioco.

Per il meccanismo di operativit\(\tilde{A}\) della difesa d\(\tilde{a}\)??ufficio, accanto al rapporto di mandato tra difensore e assistito si colloca quello tra difensore ed erario che, in via di mera anticipazione, interviene per soddisfare, con la pretesa del professionista ad una remunerazione per l\(\tilde{a}\)?opera professionale resa, anche la finalit\(\tilde{A}\) di sostegno del diritto di difesa, conservando poi l\(\tilde{a}\)?erario la possibilit\(\tilde{A}\) di recupero del credito quando la parte sia tornata reperibile o solvibile, sempre che la persona assistita dal difensore d\(\tilde{a}\)??ufficio non chieda e ottenga l\(\tilde{a}\)?ammissione al patrocinio\(\tilde{A}\)» (art. 116, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002).

4.3.- Sulle indicate premesse, la ricerca dellâ??identitĂ di ratio che si accompagna al sindacato condotto sulla disparitĂ di trattamento, in riferimento allâ??art. 3 Cost., nella omogeneitĂ del tertium comparationis evocato nella sentenza di questa Corte n. 135 del 2019 â?? la difesa dâ??ufficio nel processo penale â?? allâ??interno del nuovo giudizio sulla diversa fattispecie ora esaminata, relativa al difensore dâ??ufficio del genitore insolvente, consente di pervenire al medesimo risultato, qui mutuato dallâ??art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, dettato per il trattamento del difensore dâ??ufficio nel processo penale di persona insolvente, avuto riguardo alla obbligatorietĂ costituzionale di una scelta legislativa invece mancata, come giĂ ritenuto nellâ??indicato precedente.

Alla omogeneit $\tilde{A}$  di interessi e condizioni delle parti coinvolte nei due diversi contesti processuali, penale e minorile civile, si correla  $\cos \tilde{A} - 1 \hat{a}$ ??affermazione che compensi maturati e spese sostenute dal difensore d $\hat{a}$ ??ufficio del genitore insolvente, nella loro interezza, anche negli accessori, e quindi a totale copertura degli stessi, vanno anticipati dall $\hat{a}$ ??erario perch $\tilde{A}$ © interessi egualmente delicati e costituzionalmente rilevanti, di genitori e minori nei processi di adozione e della persona indagata, imputata o condannata nel processo penale, rinvengano nel sistema adeguata tutela.

- 4.4.- Resta salva la possibilità per lâ??erario di recupero, qualora la parte sia tornata reperibile o solvibile, delle somme anticipate se «la persona assistita dal difensore dâ??ufficio non chiede ed ottiene lâ??ammissione al patrocinio» (art. 116, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002).
- 4.5.- Va, infine, rimarcato che Ã" onere del difensore dâ??ufficio dimostrare di aver esperito infruttuosamente la procedura per il recupero dei crediti professionali, condizione al cui realizzarsi, previa allegazione degli esiti negativi della tentata esecuzione, il compenso e le spese spettanti al professionista possono essere anticipati dallo Stato negli importi liquidati con decreto del magistrato, nella misura e con le modalità previste dalla disciplina per il patrocinio a spese dello Stato, come stabilito dallâ??art.116 t.u. spese di giustizia.
- 5.- Lâ??art. 143, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con lâ??art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che siano anticipati dallâ??erario gli onorari e le spese spettanti al difensore dâ??ufficio del genitore insolvente nei processi di cui alla legge n. 184 del 1983.

# P.Q.M LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara lâ??illegittimità costituzionale dellâ??art. 143, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevede che siano anticipati dallâ??erario gli onorari e le spese spettanti al difensore dâ??ufficio del genitore insolvente nei processi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2025.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 24 APR. 2025.

## Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima: Va dichiarata l'illegittimit $\tilde{A}$  costituzionale dell'art. 143, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante  $\hat{A}$ «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A) $\hat{A}$ », nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall'erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d'ufficio del genitore insolvente nei processi di cui alla l. 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia). In materia di spese di giustizia, il difensore d'ufficio del genitore insolvente ha diritto all'anticipazione dei compensi dall'erario, al pari di quello del genitore irreperibile, per garantire l'equit $\tilde{A}$  processuale.

Supporto Alla Lettura:

#### **ADOZIONE**

Lâ?? adozione  $\tilde{A}$ " il rapporto di filiazione giuridica costituito fra soggetti non legati da filiazione di sangue.

La **Legge n. 184 del 1983**, riformata dalla **Legge n. 149/2001**, disciplina lâ?? istituto giuridico dellâ?? adozione, ponendo in primo piano lâ??interesse del minore abbandonato e il suo diritto ad avere una famiglia.

Sono previste le seguenti tipologie di adozione:

- ADOZIONE NAZIONALE: lâ??adozione di un bambino in stato di abbandono sul territorio italiano.
- ADOZIONE INTERNAZIONALE: A lâ??adozione di un bambino in stato di abbandono che si trova allâ??estero, in paesi con cui sono in vigore trattati internazionali o bilaterali con lâ??Italia e in cui operano associazioni autorizzate e certificate che fanno da tramite tra la coppia e le istituzioni del paese stesso (Enti Autorizzati).
- **ADOZIONE DI MAGGIORENNE:** riguarda persone maggiori di età (e quindi giuridicamente autonome) che entrano a far parte degli interessi prevalentemente patrimoniali anche della famiglia della??adottante;
- ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI: tutela il rapporto che si crea nel momento in cui il minore viene inserito in un nucleo familiare con cui in precedenza ha già sviluppato legami affettivi, o i minori che si trovino in particolari situazioni di disagio (art. 44 lettere a, b, c e d della legge 184/83). Le ipotesi in cui si può far ricorso a questo tipo di istituto sono tassativamente previste dalla legge e di norma, tranne alcune eccezioni, lâ??adottato antepone al proprio il cognome dellâ??adottante. Presupposto fondamentale Ã" che i genitori dellâ??adottando prestino il proprio assenso, qualora siano in condizioni tali da fornirlo.

I requisiti essenziali al fine di dar luogo allâ?? adozione sono:

- la dichiarazione dello stato di abbandono di un minore
- lâ??idoneità dei coniugi ad adottare.

Competente a emettere entrambi i provvedimenti Ã" il tribunale per i minorenni nel cui distretto si trova il bambino abbandonato. Lâ??adozione vera e propria Ã" preceduta dallâ??affidamento preadottivo e, una volta intervenuta, spezza ogni vincolo di parentela fra il minore e i suoi familiari naturali, conferendo al bambino lo stato di figlio legittimo degli adottanti. Lâ??art.6 della Legge n. 184/83 stabilisce chedâ??adozione naturali a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni se i coniugi abbiano convissuto in modo

Giurispedia.it